

Convenzione fra l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Reggio Emilia per l'affidamento del servizio di difesa civica al Difensore civico regionale.

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, con sede in viale Aldo Moro n. 50, Bologna - C.F. 80062590379, nella persona della Responsabile del Settore Diritti dei Cittadini, presso il quale ha sede il Difensore civico regionale,

e

La Provincia di Reggio Emilia con sede in Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia – C.F. 00209290352, nella persona del Vicesegretario Dott. Stefano Tagliavini

PREMESSO CHE

1. Il Difensore civico regionale ha il compito di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino e di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità di cui all'art. 97 Cost.
2. I cittadini, in modo completamente gratuito e senza formalità procedurali, possono chiedere l'intervento del Difensore civico regionale segnalando eventuali disfunzioni riscontrate nella pubblica amministrazione. Dopo una valutazione preliminare della fondatezza del reclamo, il Difensore civico avvia un'istruttoria caratterizzata dalla più ampia libertà di forme e, solo qualora la complessità della questione lo richieda, può convocare congiuntamente le parti per tentare un'azione di mediazione nel tentativo di favorire il raggiungimento di un accordo conciliativo. Qualora la doglianza del cittadino si riveli fondata, il Difensore civico invita l'amministrazione a correggere il proprio comportamento, mentre, in caso contrario, gli comunicherà le ragioni che sorreggono la condotta dell'amministrazione, così contribuendo ad elevare il grado di soddisfazione verso i servizi e l'attività degli enti locali.
3. Tra le funzioni primarie dell'istituto vi è, infatti, quella di esercitare una funzione di mediazione e conciliazione, favorendo il dialogo e la collaborazione tra le parti confliggenti. L'azione di difesa civica si rivela, così, preziosa alleata della pubblica amministrazione, sia in chiave deflattiva del contenzioso, riducendo i costi e il numero dei conflitti, ma, allo stesso tempo, è in grado di mitigare il solco di sfiducia che spesso contraddistingue il rapporto tra cittadino e le istituzioni, rafforzando i meccanismi di partecipazione attiva e contribuendo alla diffusione del sentimento civico.
4. La difesa civica svolge, inoltre, anche una fase consultiva e di indirizzo, redigendo pareri a beneficio degli enti locali nelle materie di propria competenza e indicando ai cittadini soluzioni più rapide ed efficaci, indirizzandoli, se necessario, verso gli uffici o gli organismi competenti;

CONSIDERATO CHE

- la funzione amministrativa è prevalentemente esercitata dalle amministrazioni locali, mentre alla Regione spettano essenzialmente funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività e dei servizi direttamente erogati ai cittadini da parte di comuni e province;
- al fine della razionalizzazione della spesa pubblica, il legislatore ha soppresso la figura del difensore civico comunale;
- molte amministrazioni locali sono oggi sprovviste di una efficace e rafforzata forma di tutela e di protezione del cittadino;
- l'art. 2, lettera e), comma 1, della L.R. 25/2003 prevede che le funzioni di Difensore civico negli Enti Locali della Regione possono essere svolte, tramite convenzioni, dal Difensore civico regionale;

- in tale ottica, si pone la indifferibile necessità di riorganizzare il servizio di difesa civica sul territorio,

tutto ciò premesso e considerato,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Provincia di Reggio Emilia affida al Difensore civico regionale l'azione di difesa civica che sarà esercitata in conformità alla legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 e secondo le seguenti modalità operative:

1. il servizio è attivo decorsi trenta giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;
2. sul sito dell'ente sarà inserito un collegamento ipertestuale ai contenuti informativi sulla difesa civica predisposto dalla Regione.
3. al Difensore civico sono demandati:
 - a) il servizio di difesa civica a tutela dei diritti dei cittadini, vigilando sul buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione, secondo i criteri di legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia;
 - b) il parere di ammissibilità sui diversi istituti partecipativi previsti nello statuto della Provincia di Reggio Emilia;
 - c) l'attività di informazione nei confronti dei cittadini interessati agli istituti di democrazia diretta;
 - d) l'emissione di pareri e quesiti su richiesta dell'ente nelle materie di competenza del Difensore civico.
4. entro il 31 marzo il Difensore civico regionale presenta al Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna una relazione nella quale darà conto della attività svolta nell'anno precedente. Una volta discussa in sede assembleare, è resa pubblica sul sito web del Difensore civico ed inviata all'Ente convenzionato. Su richiesta dell'Ente, il Difensore civico fornirà un sintetico prospetto delle istanze che hanno visto coinvolto l'Ente convenzionato nel corso dell'anno precedente.

ART. 2 – SPORTELLO PRESSO L'ENTE CONVENZIONATO

1. Al fine di agevolare l'accesso dell'utenza ai servizi della Difesa civica e favorire il decentramento del servizio, per il primo anno di durata della presente convenzione ed in via sperimentale, fatta salva la possibilità di proroga per l'intera durata della stessa, l'Ufficio del Difensore civico regionale può individuare un proprio collaboratore per l'apertura di un punto di ascolto (postazione) presso la sede dell'Ente convenzionato, secondo tempi e modalità individuati tra le parti.
2. L'individuazione di uno spazio adeguato all'accoglienza dei cittadini, nel rispetto della normativa vigente in materia, è a carico dell'ente convenzionato che è tenuto a garantire al collaboratore, individuato dall'Ufficio del Difensore civico regionale, la strumentazione informatica necessaria per l'espletamento delle proprie attività.

ART. 3 - GRATUITÀ

La presente convenzione è a titolo gratuito e non comporta oneri di spesa per le parti.

ART. 4 – DURATA

La presente convenzione ha la durata di anni tre e decorre dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo previo accordo scritto fra le parti. La scadenza della convenzione viene fissata in data 31 dicembre dell'ultimo anno di durata.

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di consentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, in esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, nel rispetto della normativa vigente di cui al Regolamento UE 2016/679.

ART. 6 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile e alle norme vigenti in materia.

Bologna,

Documento firmato digitalmente

Per il Settore Diritti dei Cittadini dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Il Responsabile

Per la Provincia di Reggio Emilia

Il Dirigente